

94.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2467	Missioni vevoli nella seduta dell'11 novembre 1996	2465
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2465	Proposte di legge:	
Disegno di legge n. 2372:		(Annunzio)	2465
(Articoli)	2425	(Assegnazione a Commissioni in sede referente).....	2465
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	2425	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	2467
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Trasmissione di documento).....	2467	ERRATA CORRIGE	2468

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (2372)***

—————

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

FINANZA LOCALE E REGIONALE

ART. 16.

*(Partecipazione delle regioni
Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna
alla spesa sanitaria).*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono elevate, rispettivamente, al 25, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui al capo I della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
ESAMINATO NELLA SEDUTA DELL'11
NOVEMBRE 1996

*Al comma 1, sopprimere le parole:
Friuli Venezia Giulia e le parole: al 25.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere i seguenti:*

2. A partire dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo Sanitario Nazionale a carico del Bilancio dello Stato a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla Regione medesima.

3. Per le finalità di cui al comma 2 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 4, le quote fisse dei tributi devoluti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in forza dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai punti 1), 3) e 4) del citato articolo.

4. Dalla data di ricorrenza dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale

31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nel testo dell'articolo 49 del citato statuto speciale. Ai punti 1), 3) e 4) le parole: « quattro decimi » sono sostituite dalle seguenti « sei decimi » e, al punto 2, le parole « quattro decimi » sono sostituite dalle seguenti « quattro decimi e mezzo ».

5. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1995, n. 567 convertito con la legge 26 febbraio 1996, n. 62 resta assorbita nelle somme attribuite in forza della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo.

16. 22.

La Commissione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1996

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 25, al 42,5 ed al 29 per cento con le seguenti: al 22,5, al 39 ed al 27 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: - 300.000;

1998: - 300.000;

1999: - 300.000.

16. 3.

Mangiacavallo, Lento, Scozzari, Borrometi, Cappella, Caruano, Rabbito, Lumia, Giacalone, Piscitello, Amato, Palumbo, Matranga, Marino, Caruso, Misuraca, Garra, Deodato, Prestigiaco, Lucchese, Acierno, Baiamonte,

Lucchese, Stagno d'Alcontres, Floresta, Giudice, Matranga, Palumbo.

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO V**SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ****ART. 27**

(Ristrutturazione ferrovie in gestione commissariale governativa).

1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal 1° gennaio 1997, con proprio decreto, alla « Ferrovie dello Stato S.p.A. » la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della « Ferrovie dello Stato S.p.A. ».

2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Nella predisposizione del piano:

a) la « Ferrovie dello Stato S.p.A. » si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonché all'obiettivo di ottenere nel corso del

triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;

b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonché specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;

c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e gestionali della « Ferrovie dello Stato S.p.A. ». Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affittare alla « Ferrovie dello Stato S.p.A » senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1° gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali la « Ferrovie dello Stato S.p.A. » potrà dare attuazione alla procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene assegnato alla « Ferrovie dello Stato S.p.A. » per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale governativa. Sa-

ranno inoltre trasferite alla « Ferrovie dello Stato S.p.A. » le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla « Ferrovie dello Stato S.p.A. », che renderà conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia per singola azienda.

5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza anticipata, con tempi e modalità che sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.

6. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla « Ferrovie dello Stato S.p.A. » sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614.

7. Per effetto delle norme di cui al presente articolo lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del

Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

ART. 27

1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal 1° gennaio 1997, con proprio decreto, alla « Ferrovie dello Stato S.p.A. » la ristrutturazione delle ferrovie in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto ferroviari ed automobilistici da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della « Ferrovie dello Stato S.p.A. ».

2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario elaborato d'intesa con le regioni interessate e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione:

a) nella predisposizione del piano la « Ferrovie dello Stato S.p.A. » si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 come modificato dal regolamento CEE n. 1893 del 1991, nonché all'obiettivo di ottenere nel

corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'apparenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotramvieri;

b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzati per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonché specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;

c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e gestionali della « Ferrovie dello Stato S.p.A. ». Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla « Ferrovie dello Stato S.p.A. » senza onere alcuno per quest'ultima, a dar data dal 1° gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto per i quali la « Ferrovie dello Stato S.p.A. » potrà dare attuazione alla procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.

4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai

servizi di navigazione lacuale, viene assegnato alla « ferrovie dello Stato S.p.A. », per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione governativa. Saranno inoltre trasferite alla « Ferrovie dello Stato S.p.A. » le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alle Ferrovie dello Stato S.p.A. che renderà conto annualmente del loro impegno sia complessivamente, sia per singola azienda.

5. Il personale dipendente delle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza anticipata, con tempi e modalità che sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro e del bilancio, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui alla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Possono altresì applicarsi, al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273.

6. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate dalla « Ferrovie dello Stato » sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione secondo le modalità di cui all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 225.T. restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910 e di cui alla legge 26 febbraio 1992,

n. 211. Cessano di applicarsi ai sensi di cui al comma 4, le disposizioni contenute nella legge 18 giugno 1957, n. 614, articoli 5 e 6.

7. Le aziende in gestione commissariale governativa che esercitano esclusivamente servizi automobilistici sono trasferite entro il marzo 1997 alla competenza delle regioni nel cui territorio tali servizi sono svolti, previa intesa con le regioni medesime, anche in relazione alla devoluzione dei relativi beni ed impianti qualora abbiano già raggiunto alla data suddetta, il rapporto 0,35 ricavi da traffico e costi operativi. In caso contrario sono affidate alle Ferrovie dello Stato SpA ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo.

8. A partire dal 1° gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi del presente articolo a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione a F.S. S.p.A. con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva CEE 91/440 del Consiglio ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.

9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 4.

10. Per effetto delle norme di cui ai precedenti commi, lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del

Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.

11. Sono abrogate le norme contenute nelle leggi regio decreto n. 148 del 1931, regio decreto 1822 del 1939 e 151 del 1991 che risultino in contrasto con la presente legge.

27. 59.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: aziende con la seguente ferrovie.

27. 31 (26. 30) (id. a 26. 35).

Sanza, Pagano, Baccini, Teresio
Delfino, Peretti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei servizi di trasporto aggiungere le seguenti: ferroviari ed automobilistici.

27. 32 (26. 31) (id. a 26. 39).

Sanza, Pagano, Baccini, Teresio
Delfino, Peretti.

Al comma 2, all'alinea, primo periodo, dopo le parole: predisposizione e attuazione di un piano unitario aggiungere le seguenti: , articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate,

27. 33 (26. 32) (id. a 26. 37).

Sanza, Pagano, Baccini, Teresio
Delfino, Peretti.

Al comma 2, all'alinea dopo le parole: piano unitario aggiungere le seguenti: , articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate, sentite le regioni le organizzazioni sindacali.

Conseguentemente, al comma 3, alla fine aggiungere le parole: , destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.

27. 60.

Governo.

Al comma 2, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: dal Ministro dei trasporti e della navigazione con le seguenti: dalle regioni competenti per territorio.

27. 34 (26. 22).

Bosco, Alborghetti, Chincarini,
Ciapucci, Fongaro.

Al comma 2, all'alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le commissioni parlamentari competenti per materia.

27. 35 (26. 20).

Bosco, Alborghetti, Chincarini,
Ciapucci, Fongaro.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91, aggiungere le seguenti: per la determinazione del minor costo comparativo in riferimento anche agli indirizzi regionali in materia di trasporti e mobilità.

27. 36 (26. 33) (id. a 26. 38).

Sanza, Pagano, Baccini, Teresio
Delfino, Peretti.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: triennio con la seguente: biennio.

27. 37 (26. 26).

Bosco, Alborghetti, Chincarini,
Ciapucci, Fongaro.

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: 0,35, con la seguente: 0,50.

* **27. 38** (26.X) (ex 26.02.)

Fongaro.

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: 0,35, con la seguente: 0,47.

27. 39 (26. 45).

Chincarini.

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: 0,35, con la seguente: 0,40.

27. 40 (26. 42).

Chincarini.

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: 0,35, con la seguente: 0,36.

27. 41 (26. 44).

Chincarini.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri.

27. 42 (26. 23).

Bosco, Alborghetti, Chincarini,
Ciapusci, Fongaro.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: nonché specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio.

27. 43 (26. 41).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: nonché con le seguenti: ed anche.

27. 44 (26. 40).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , attraverso le esistenti strutture dell'Ustif (Ufficio speciale trasporti e impianti fissi), per quanto attiene alle linee ferroviarie.

27. 46 (26. 2).

Mammola, Floresta, Miccichè,
Becchetti.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, aggiungere in fine, le parole: , nonché le procedure per l'affidamento alle Ferrovie

dello Stato s.p.a. della ristrutturazione delle aziende di cui al comma 1 e la gestione dei servizi di trasporto dalle stesse esercitati. Le procedure sono sottoposte al parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

27. 47 (26. 24).

Bosco, Alborghetti, Chincarini,
Ciapusci, Fongaro.

Al comma 2, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: dal Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le seguenti: dalle regioni competenti per territorio.

27. 45 (26. 27).

Bosco, Alborghetti, Chincarini,
Ciapusci, Fongaro.

Sopprimere il comma 3.

27. 48 (26. 25).

Bosco, Alborghetti, Chincarini,
Ciapusci, Fongaro.

Al comma 3, sostituire le parole da: per i quali la sino alla fine del comma con le seguenti: , che potranno, d'intesa con le Ferrovie dello Stato s.p.a., essere ceduti alle Regioni.

27. 49 (26. 3).

Mammola, Floresta, Miccichè,
Becchetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: destinandone i proventi ad investimenti per aumentare l'efficienza delle gestioni interessate.

27. 50 (26. 34) (id. a 26. 36).

Sanza, Pagano, Baccini, Teresio
Delfino, Peretti.

Sopprimere il comma 4.

27. 51 (26. 28).

Bosco, Alborghetti, Chincarini,
Ciapusci, Fongaro.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: che renderà conto annualmente aggiungere le seguenti: al Parlamento.

27. 52 (26. 15).

Pagliarini, Roscia, Martinelli,
Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4 dopo le parole singola azienda aggiungere le seguenti: Il rendiconto è comunicato altresì al Parlamento.

27. 52. (Nuova formulazione)

Pagliarini, Roscia, Maratinelli,
Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

* **27. 53** (26. 5).

Mammola, Floresta, Miccichè,
Becchetti.

Sopprimere il comma 5.

* **27. 54** (26. 19).

Bosco, Alborghetti, Chincarini,
Ciapusci, Fongaro.

Al comma 5, dopo le parole: gestione commissariale governativa che aggiungere le seguenti: ha superato il cinquantesimo anno di età e che.

27. 55 (26. 12).

Garra.

Al comma 5, dopo le parole: quiescenza anticipata, aggiungere le seguenti: ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'età di 55 anni,

27. 56 (26. 6).

Mammola, Floresta, Miccichè,
Becchetti.

Al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresì applicarsi al personale della predetta azienda risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione con le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.

27. 61.

Governo.

Sopprimere il comma 6.

27. 57 (26. 7).

Mammola, Floresta, Miccichè,
Becchetti.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: sotto la vigilanza e le direttive, sostituire le parole: del Ministro dei trasporti e della navigazione, con le parole: del Ministero dei trasporti e della navigazione.

27. 58 (26. 8).

Mammola, Floresta, Miccichè,
Becchetti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

6-bis. A partire dal 1° gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi del presente articolo a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e

locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione a F.S. S.p.A. con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva CEE 91/440 del Consiglio ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.

6-ter. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 4.

6-quater. Sono abrogate le norme contenute nelle leggi regio-decreto n. 148/31, regio decreto 1822/39 e 151/91 che risultino in contrasto con la presente legge.

27. 62.

Governo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Le riduzioni di cui al successivo articolo 28, relative al contratto di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato relativi ai servizi esercitati sulle linee a maggior carico di traffico.

27. 01.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
28. 01 DEL GOVERNO.

Dopo le parole: capitale sociale delle predette società *aggiungere:* che deve os-

servare comunque entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

0. 28. 01. 1 (Nuova formulazione).

Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere in fine: comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 28. 01. 2 (Nuova formulazione).

Giancarlo Giorgetti.

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATO NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1996

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trasporti).

1. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I. S.p.A. - di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla società finanziaria marittima per azioni - FINMARE S.p.A. - di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria superiore al 51 per cento del capitale sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano industriale alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

28. 01 (Nuova formulazione)

Governo.

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 30.

*(Estensioni della C.I.G.
ai servizi di pubblica utilità).*

1. Per il periodo 1997-2001, le discipline riguardanti i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e di mobilità sono estese alla Ferrovie dello Stato S.p.A., all'Ente poste italiane, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla Società ferrovie in concessione, alle ferrovie in gestione commissariale governativa, all'Ente nazionale strade statali e alle aziende di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I singoli trattamenti possono essere concessi al lordo dei contributi figurativi nei limiti delle risorse unitariamente considerate derivanti dal gettito dei contributi dovuti. A tal fine è istituita nell'ambito dell'INPS apposita gestione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti modalità e criteri concessivi nei limiti delle predette risorse, anche in deroga al regime speciale di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 6.

30. 17 (* 29. 15).

Peretti, Teresio Delfino, Volonté,
Ostillio, Bastianoni.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 30.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e settoriali e per fronteggiare temporanee situazioni di crisi di enti ed aziende pubbliche e private erogatori di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori di imprese sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: definizione da parte della contrattazione collettiva nazionale di specifici trattamenti; finanziamento degli interventi a carico delle aziende e dei lavoratori nella misura definita dalla predetta contrattazione; determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi; previsione delle modalità di gestione; definizione delle modalità e dei criteri concessivi dei benefici entro i limiti delle risorse costituite.

30. 25.

Governo.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 30.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

sono definite misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e settoriali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. L'esercizio della potestà regolamentare è subordinato ai seguenti principi e criteri direttivi, definizione da parte della contrattazione collettiva nazionale di specifici trattamenti; finanziamento degli interventi a carico delle aziende e dei lavoratori; determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi; previsione delle modalità di gestione; definizione delle modalità e dei criteri concessivi dei benefici entro i limiti delle risorse costituite e conseguente istituzione presso l'INPS di una apposita gestione; conseguimento di maggiori entrate contributive nette almeno pari a lire 150 miliardi per l'anno 1997.

30. 26.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per il periodo 1997-2001 con le seguenti: Per il periodo 1997-1998.

30. 18 (29. 14).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per il periodo 1997-2001 con le seguenti: per il periodo 1997-1999.

30. 19 (29. 12).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per il Periodo 1997-2001 con le seguenti: per il Periodo 1997-2000.

30. 20 (29. 13).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: salariale e di mobilità aggiungere le seguenti: purché si sia provveduto alla utilizzazione del personale nei Ministeri di appartenenza e nelle province dove espletano la loro attività.

Segue compensazione n. 2.

30. 21 (29. 10).

Pampo, Bono, Armani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , all'Ente Poste Italiane.

Segue compensazione n. 6.

30. 22 (* 29. 19).

Peretti, Teresio Delfino, Ostilio,
Volonté.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , all'Ente Poste italiane.

Segue compensazione n. 2.

30. 23 (* 29. 9) (id. a 29. 3).

Urso, Matteoli, Pagliuzzi, Bono,
Armani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

30. 24 (29. 5).

Acierno, Cascio.

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 38.

*(Riprogrammazione finanziaria
degli investimenti).*

1. Il Ministero del tesoro, sentite le amministrazioni dello Stato e le regioni

interessate, propone alla Commissione U.E. la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 e non ancora oggetto di impegno contabile alla data del 31 dicembre 1996, e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando di massima il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.

2. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione U.E., che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997, il Ministero del tesoro ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di cui ai commi 1 e 2 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale, già stabilite, in linea con le decisioni assunte in sede comunitaria.

4. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministero del tesoro le relative proposte. Gli importi in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

5. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui al comma 4, anche l'utilizzazione delle

risorse rese disponibili sui propri bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi del presente articolo ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le forme d'intervento regolate sulla base di accordi.

7. Le risorse attribuite alle regioni e province autonome dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate, ivi compresi i residui perenti alla data del 31 dicembre 1996 o per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, sono revocate e destinate ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma, da realizzare anche mediante la nomina di commissari *ad acta* che provvedono, altresì, all'espletamento delle procedure necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle vigenti norme in materia.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, nonché per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.

9. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresì ed attua, anche mediante commissari *ad acta*, che provvedono secondo le modalità di cui al presente articolo, un programma stral-

cio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999.

10. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi delle risorse dei fondi strutturali comunitari per il secondo triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi da assegnare e fissando in 12 mesi il termine per l'assunzione degli impegni contabili con l'avvio dei lavori.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATO NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1996

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 600 miliardi al finanziamento di un fondo nazionale di garanzia costituito su iniziativa del Ministro del tesoro allo scopo di assicurare un'assicurazione parziale ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese. A fronte della predetta assicurazione le banche versano all'erario un corrispettivo in misura pari allo 0,5 per mille della somma assicurata. Il fondo è costituito in forma di società per azioni e la partecipazione statale non può eccedere il 25 per cento del capitale sociale. La composizione degli organi e ogni altro aspetto del funzionamento del fondo sono disciplinati dallo statuto della società per azioni, da approvarsi da parte del CIPE.

38. 59 (39. 43).

D'Amico, Benvenuto, Repetto, Lorenzetti, Carlo Pace.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATI NELLA SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1996

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 500 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale SpA allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

38. 96.

La Commissione.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-bis.

Scorte strategiche ed obbligatorie).

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio 1981, n. 22 e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 47.

2. L'ENI provvederà a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22 che risulteranno alla data di entrata in vigore della presente legge alle più favorevoli condizioni di mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le quantità normalmente contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso. Non verranno riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.

3. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi dalla data del pa-

gamento del prodotto venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente per le finalità di cui al comma 4, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di cui al comma precedente.

5. Sono soppresse le seguenti parole dell'articolo 2, comma 3 della legge 10 marzo 1986, n. 61: «della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale».

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro dislocazione nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi internazionali preposti o dal Governo.

38. 01.

La Commissione.

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

ART. 44.

(Deducibilità spese sanitarie).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera b), concernente la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni funzionali permanenti, le parole: «per la parte che eccede lire 500 mila» sono soppresse;

b) nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l'altro la detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono integralmente.»;

c) nell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro l'inapplicabilità del regime della tassazione separata alle spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le parole: «lettera c), terzo e quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c), quinto e sesto periodo»;

d) nell'articolo 48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, le parole: «, anche in forma assicurativa,» sono soppresse e le parole: «di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c)».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

*Sopprimerlo.***Segue compensazione n. 2****44. 147** (45. 31).

Bono, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Armani, Martini

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 146 del 1980, legge finanziaria 1980, articolo 36 (cap. 1184):

1997: - 100.000;

1998: - 100.000;

1999: - 100.000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge 153 del 1994, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (cap. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1997: - 100.000;

1998: - 100.000;

1999: - 100.000.

Ministero dell'interno, legge n. 451 del 1959, Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della polizia di stato (cap. 2841):

1997: - 50.000;

1998: - 50.000;

1999: - 50.000.

Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994, Istituzione dell'ente nazionale per le strade, articolo 3: finanziamento e programmazione dell'attività - funzionamento (cap. 2102):

1997: - 150.000;

1998: - 150.000;

1999: - 150.000.

Ministero dell'ambiente, legge n. 305 del 1989, Programma triennale per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4: finanziamento programma triennale (cap. 7705, 8501):

1997: - 50.000;

1998: - 50.000;

1999: - 50.000.

Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (cap. 1708):

1997: - 50.000;

1998: - 50.000;

1999: - 50.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 951 del 1977, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato, articolo 11: contributo al Cnr (cap. 7502):

1997: - 65.000;

1998: - 65.000;

1999: - 65.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995, Agenzia spaziale italiana (capp. 7504 e 7527):

1997: - 200.000;

1998: - 200.000;	CS: - 50.000.
1999: - 200.000.	Cap. 1832:
Segue compensazione n. 6	CP: - 50.000;
44. 148 (45. 8).	CS: - 50.000.
Teresio Delfino, Peretti, Baccini, Nocera, Tassone, Volontè, Panetta, Ostillio	Cap. 1802:
<i>Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola modificazioni con la seguente: mo- difiche</i>	CP: - 50.000;
44. 149 (45. 9).	CS: - 50.000.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.	Cap. 2002:
<i>Al comma 1, sopprimere la lettera b).</i>	CP: - 50.000;
Segue compensazione n. 3	CS: - 50.000.
44. 150 (45. 11).	Cap. 2102:
Teresio Delfino, Peretti, Nocera, Lucchese, Bastianoni	CP: - 50.000;
<i>Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: concernente con le seguenti: che prevede.</i>	CS: - 50.000.
44. 151 (45. 14).	Cap. 2802:
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.	CP: - 50.000;
<i>Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: per la parte che eccede lire 250 mila.</i>	CS: - 50.000.
<i>Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12 (Ministero della difesa), variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:</i>	Cap. 4011:
Cap. 1105:	CP: - 100.000;
CP: - 50.000;	CS: - 100.000.
CS: - 50.000.	Cap. 4051:
Cap. 1406	CP: - 100.000;
CP: - 50.000;	CS: - 100.000.
	44. 152 (45. 13.)
	Molgora, Giancarlo Giorgetti.
	<i>Al comma 1 sopprimere la lettera c).</i>
	44. 154 (* 45. 3).
	Conte, Leone, Danese.
	<i>Al comma 1, sopprimere la lettera c).</i>
	<i>Conseguentemente: ridurre gli stanziamenti per competenza e per cassa alla Tabella 2 dello stato di previsione del Ministero del tesoro il capitolo 8023 (ve- locizzazione dei trasporti ferroviari)</i>
	44. 155 (45. 15).
	Teresio Delfino, Peretti, Luc- chese, Nocera.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: riguardante con la seguente: concernente.

44. 156 (45. 16).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, con le seguenti: dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella F, settore di intervento n. 4, legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, cap. 9012), modificare gli importi come segue:

1997: - 700.000;

1998: - 400.000;

1999: - 400.000.

44. 157 (45. 19).

Martinelli, Fontan.

Al comma 2, dopo le parole: in corso aggiungere le seguenti: successivo a quello.

Segue compensazione n. 2

44. 158 (45. 30).

Fei, Pezzoli, Landi, Zacchera, Landi, Contento, Franz, Alberto Giorgetti, Armani, Bono, Martini.

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

(Determinazione del reddito dei terreni e dei fabbricati).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di reddito agrario:

1) nella lettera a) le parole: « , alla silvicoltura e alla funghicoltura » sono sostituite dalle seguenti: « e alla silvicoltura »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; »;

b) nell'articolo 51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 2

* **45. 34** (* 46. 82).

Aloi, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Poli Bortone, Bono,.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 2

* 45. 35 (* 46. 81).

Bono, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento Armani, Martini.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella C - Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (Capp. 4450-53, 4460-70, 4469-70, 4480-84, 4500) modificare gli importi come segue:

1998: - 207.000;

1999: - 118.

45. 37 (46. 14).

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Pittino, Rodeghiero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 45.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o

applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Conseguentemente sono utilizzate fino alla concorrenza di 207 miliardi nel 1998 e di 118 miliardi nel 1999 le entrate derivanti dalle norme suddette

45. 38 (46. 61).

Taradash, Tremonti, Armani,
Valensise, Teresio Delfino,
Peretti, Bono.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge fi-

nanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Conseguentemente sono utilizzate fino alla concorrenza di 207 miliardi nel 1998 e di 118 miliardi nel 1999 le entrate derivanti dalle norme suddette

45. 39 (46. 60).

Taradash, Tremonti, Armani,
Valensise, Teresio Delfino,
Peretti, Bono.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: sui redditi, approvato, con le seguenti: sui redditi approvato.

45. 40. (46. 15).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: sono apportate con le seguenti: si apportano.

45. 50 (46. 16).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: che individua con la seguente: che elenca.

45. 51 (46. 17).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: individua con la seguente: definisce.

45. 52 (46. 71).

Lembo, Pittino, Anghinoni,
Dozzo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: attività produttive di con le seguenti: attività produttive che danno luogo a.

45. 53 (46. 64).

Dozzo, Lembo, Pittino, Anghinoni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: reddito agrario con le seguenti: reddito proveniente da attività agricole.

45. 54 (46. 18).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i capoversi 1 e 2.

Segue compensazione n. 4.

45. 55 (46. 78).

Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Bono, Armani, Martini.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

Segue compensazione n. 2.

45. 56 (46. 4).

Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella C — Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995, agenzia spaziale italiana (Capp. 7504, 7527), modificare gli importi come segue:

1997: — 30.000;

1998: — 30.000;

1998: — 30.000.

45. 57 (46. 62).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella C, legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543) modificare gli importi come segue:

1997: — 40.000;

1998: — 45.000;

1998: — 45.000.

45. 58 (46. 19).

Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: funghicoltura.

45. 59 (46. 66).

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Pittino.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: funghicoltura con le seguenti: coltivazione di funghi a fini alimentari.

45. 60 (46. 65).

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, lettera a), numero 1 sostituire la parola: silvicoltura con le seguenti: attività produttive nel settore forestale.

45. 61 (46. 67 identico 46. 68 e 46.70)

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere il capoverso b):

Segue compensazione n. 5

45. 62 (46. 87).

Pezzoli, Landi, Fei, Carrara, Polizzi, Alberto Giorgetti, Contento, Franz, Zacchera, Butti, Pasetto, Armani, Bono, Martini.

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso b) sostituire le parole: l'allevamento di animali con le seguenti: le produzioni di origine animale.

45. 63 (46. 69).

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b), sostituire la parola: ottenibili con le seguenti: che possano essere ottenuti.

45. 64 (46. 20).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b), sostituire la parola: provvisorie con la seguente: temporanee.

45. 65 (46. 21).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b), sostituire le parole da: se la superficie sino alla fine della lettera.

Segue compensazione n. 2.

45. 66 (* 46. 77).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso b), sostituire le parole: non eccede il doppio con le seguenti: non è superiore al doppio.

45. 68 (46. 22).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) nell'articolo 40, comma 2, il secondo periodo relativo agli immobili strumentali per l'esercizio di imprese commerciali è sostituito dal seguente: « Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se utilizzati in locazione o comodato da terzi a condizione che il loro impiego sia funzionalmente collegabile all'attività di impresa del possessore ».

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per

l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, modificare gli importi come segue:

1997: - 55.000;

1998: - 55.000;

1999: - 55.000.

45. 69 (46. 88).

Benvenuto.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) nell'articolo 40, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli immobili relativi ad imprese commerciali classificati nelle categorie catastali D/1, D/7, D/8 ed E si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1.

Segue compensazione n. 6.

45. 70 (* 46. 30).

Teresio Delfino, Peretti, Ostillio,
Volontè, Baccini.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) nell'articolo 40, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli immobili relativi ad imprese commerciali classificati nelle categorie catastali D/1, D/7 e D/8 si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1.

Segue compensazione n. 6.

45. 71 (46. 31).

Peretti, Delfino Teresio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Segue compensazione n. 2.

45. 72 (* 46. 7).

Alberto Giorgetti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'articolo 34 il quarto comma è abrogato.

45. 73 (46. 55).
de Ghislanzoni Cardoli, Santori.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento di un punto dell'aliquota prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

L'aumento è disposto con decreto del Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

45. 74 (46. 35).
Peretti, Teresio Delfino, Volontè, Ostillio.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Segue compensazione n. 2

45. 76 (46. 84).
Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Bono, Armani, Martini, Valensise.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con volume d'affari superiore a 1 miliardo determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente alle minori entrate si fa fronte con la riduzione dei relativi importi iscritti ai seguenti capitoli:

Tab. C Cap. 1255 Ministero degli Affari Esteri;

Tab. C Cap. 1207 Ministero della Pubblica Istruzione;

Tab. C Cap. 1708 Ministero per il Commercio Estero.

45. 77

Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, De Ghislanzoni Cardoli, Marras, Cuccu, Piva, Scaltriti.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:

Le spese e gli altri componenti negativi afferenti i beni immobili indicati nel comma 1 non considerati nella determinazione delle relative rendite catastali, ivi inclusi gli interessi passivi, pur se nei limiti dell'articolo 63, sono ammessi in deduzione.

Si fa luogo alla copertura con le maggiori entrate di cui all'articolo 75.

Segue compensazione n. 2

45. 78 (46. 76).
Bono, Armani, Martinelli.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione n. 2

45. 79 (46. 80).
Bono, Pace Carlo, Pace Giovanni, Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Armani, Martini.

Al comma 2 sostituire le parole: Le disposizioni del comma 1 si applicano *con le seguenti:* Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano.

45. 80 (46. 42).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* 31 dicembre 1997.

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per e cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale ».

45. 81 (46. 40).

Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

2-bis. Il comma 4-*bis* dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 4-*bis.* Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra od alla funghicoltura in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di

qualificazione catastale è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia moltiplicata per il coefficiente 3 ».

Alle minori entrate derivate dal presente emendamento si fa fronte con l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

45. 82 (46. 47).

Cicu, Scarpa Bonazza Buora,
Scaltritti, de Ghislanzoni
Cardoli, Misuraca, Marras,
Rebuffa, Scajola.

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

2-bis. Il comma 4 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra ed alle colture ortoflovaistiche praticate in pieno campo si applica la disposizione di cui al comma precedente ».

Alle minori entrate derivate dal presente emendamento si fa fronte con l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

45. 83 (46. 48).

Cicu, Scarpa Bonazza Buora,
Scaltritti, de Ghislanzoni
Cardoli, Misuraca, Marras,
Rebuffa, Scajola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine della determinazione del reddito dei fabbricati si da in ogni caso

riferimento al reddito secondo il criterio di percezione.

45. 84 (46. 11).

Formenti, Guido Dussin, Parolo,
Pirovano, Oreste Rossi.

**ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 46.

*(Determinazione del reddito di lavoro
dipendente).*

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, lettera *d)*, che esclude dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le somministrazioni in mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: « o le prestazioni sostitutive », sono inserite le seguenti: « fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000 »;

b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al dipendente e ai suoi familiari, è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che

i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i prestiti concessi anteriormente al 1° gennaio 1997 e per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni. »;

c) al comma 5, concernente la percentuale di assoggettamento al reddito di lavoro dipendente di talune indennità, nel primo e nel secondo periodo, le parole: « del 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 60 per cento ».

2. A decorrere dal 1° aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel comma stesso è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi spese

corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme dovute è fissato al 31 maggio 1997.

5. In deroga a quanto previsto al comma 100 della citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le maggiori ritenute di cui al comma 4 sono a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano già provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non vanno presentate le dichiarazioni integrative.

6. Tra i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, anche ai fini dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549 del 1995. Per tali enti la disposizione di cui al periodo precedente ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole sono apportate, con le seguenti : si apportano.

46. 96 (47. 5).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente al disegno di legge di bilancio, Tabella 1-A (Presidenza del Consiglio dei ministri) al capitolo 5501 ridurre gli importi di competenza e di cassa di 80 miliardi nel 1997 e di 87 miliardi nel 1998 e 1999.

46. 97 (47. 43).

Taradash, Marzano, Tremonti, Armani, Valensise, Delfino, Peretti, Bono.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Segue compensazione n. 7.

46. 98 (47. 47).

Pezzoli, Landi, Fei, Carrara, Alberto Giorgetti, Contento, Franz, Polizzi, Zacchera, Butti, Pasetto, Armani, Bono, Martini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, al d.d.l finanziaria, modificare gli importi alla tabella C: legge n. 146 del 1980, articolo 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: — 210.000;

1998: — 210.000;

1999: — 210.000.

46. 99 (47. 7).

Peretti, Delfino Teresio, Baccini, Volontè, Marinacci, Ostillio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero del tesoro legge n. 385 del 1978, adeguamento della disciplina dei compensi per il lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, (cap. 6682), modificare gli importi come segue:

1997: — 40.000;

1998: - 45.000;

1999: - 45.000.

46. 100 (47. 6).

Martinelli, Fontan.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dipendente, tra l'altro, le somministrazioni, con le seguenti : dipendente le somministrazioni.

46. 133 (47. 8).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio tabella 1-A, Presidenza del Consiglio dei ministri, variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1280:

C.P. - 5.000;

C.S. - 5.000;

Cap. 1286:

C.P. - 1.000;

C.S. - 1.000;

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio tabella 2, Ministero del tesoro, variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1009:

C.P. - 2.000;

C.S. - 2.000;

Cap. 4505:

C.P. - 2.000;

C.S. - 2.000;

Cap. 1010:

C.P. - 1.000;

C.S. - 1.000;

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio tabella 4, Ministero del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1353:

C.P. - 1.000;

C.S. - 1.000;

Cap. 1354:

C.P. - 1.000;

C.S. - 1.000;

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio tabella 19, Ministero dell'ambiente tesoro, variare variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1708:

C.P. - 2.000;

C.S. - 2.000;

Segue compensazione n. 2.

*** 46. 101** (47. 11).

Martini, Armani, Savarese, Becchetti, Baccini, Bono.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio tabella 1-A, Presidenza del Consiglio dei ministri, variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1280:

C.P. - 5.000;

C.S. - 5.000;

Cap. 1286:

C.P. - 1.000;

C.S. - 1.000;

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio tabella 2, Ministero del tesoro, variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1009:

C.P. - 2.000;

C.S. - 2.000;

Cap. 4505:

C.P. - 2.000;

C.S. - 2.000;

Cap. 1010:

C.P. - 1.000;

C.S. - 1.000;

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio tabella 4, Ministero del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1353:

C.P. - 1.000;

C.S. - 1.000;

Cap. 1354:

C.P. - 1.000;

C.S. - 1.000;

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio tabella 19, Ministero dell'ambiente tesoro, variare variare gli importi di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:

Cap. 1708:

C.P. - 2.000;

C.S. - 2.000;

Segue compensazione n. 2.

* 46. 102 (* 47. 44).

Martini, Armani, Taradash, Marzano, Tremonti, Valensise, Delfino Teresio, Peretti, Bono.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: riguardante i, con le seguenti: relativo ai.

46. 103 (47.14).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera b) capoverso a), sostituire le parole: dal dipendente si assume, con le seguenti: dal dipendente, si assume.

46. 105 (47. 19).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera b) capoverso a), sostituire la parola: desumibile, con le seguenti: quale può essere desunto.

46. 106 (47. 20).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera b) capoverso a), aggiungere, in fine, le parole e suddivisibile per quote mensili.

* **46. 107** (* 47. 21).

Peretti, Delfino Teresio.

Al comma 1, lettera b) capoverso a), dopo le parole: al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente inserire le seguenti: e suddivisibile per quote mensili.

* **46. 108** (* 47. 41).

Alessandro Rubino

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso b).

Segue compensazione n. 7

46. 109 (47. 46).

Fei, Pezzoli, Zacchera, Landi, Contento, Franz, Butti, Alberto Giorgetti, Armani, Bono, Martini.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i prestiti concessi anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni, nonché per i prestiti concessi per anticipo malattia o infortunio.

Segue compensazione n. 7

46. 110. (47. 45).

Pezzoli, Landi, Fei, Carrara, Alberto Giorgetti, Contente, Franz, Polizzi, Zacchera, Butti.

Al comma 1, lettera b) capoverso b), primo periodo, sostituire le parole: al dipendente direttamente, con le seguenti: direttamente al dipendente.

46. 111. (47. 18).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera b), capoverso b), primo periodo, sostituire le parole: si assume, con le seguenti: si considera.

46. 112. (47. 22).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera b), capoverso b), secondo periodo, sostituire le parole: con-

cessi anteriormente al con le seguenti: concessi prima del.

46. 113. (47. 23).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera b, sopprimere il capoverso c).

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio n. 2063, variare gli importi di competenza e di cassa per il 1997 e corrispondenti proiezioni ai fini del bilancio triennale: alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 1276:

C.P. - 1.000.000.000;

C.S. - 1.000.000.000;

alla medesima tabella, cap. 1280:

C.P. - 5.000.000.000;

C.S. - 5.000.000.000;

alla tabella 2, Ministero del tesoro, cap. 1009:

C.P. - 2.000.000.000;

C.S. - 2.000.000.000;

alla medesima tabella, cap. 1010:

C.P. - 1.000.000.000;

C.S. - 1.000.000.000;

alla medesima tabella, cap. 4505:

C.P. - 2.000.000.000;

C.S. - 2.000.000.000;

alla tabella 4, Ministero del bilancio e della programmazione economica, cap. 1353:

C.P. - 1.000.000.000;

C.S. - 1.000.000.000;

alla medesima tabella, cap. 1354:

C.P. - 1.000.000.000;

C.S. - 1.000.000.000;

alla tabella 19, Ministero dell'ambiente, cap. 1708:

C.P. — 2.000.000.000;

C.S. — 2.000.000.000.

46. 114 (47. 1).

Urso.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso c).

Conseguentemente al disegno di legge di bilancio, Tabella 12, Ministero della difesa, variare come segue gli importi di competenza e di cassa del capitolo 4011 e delle corrispondenti proiezioni pluriennali:

CP — 15.000.000.000;

CS — 15.000.000.000.

46. 134 (47. 12).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso c) sostituire la parola concernente, con la seguente: riguardante.

46. 116. (47. 24).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, capoverso c) sostituire le parole: del 60 per cento con le seguenti: dell'80 per cento.

46. 117 (47. 25).

Faustinelli, Molgora, Ballaman,
Bagliani, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 2.

46. 118 (47. 26).

Faustinelli, Molgora, Ballaman,
Bagliani, Frosio Roncalli.

Al comma 2 sostituire le parole: dal 1° aprile 1996 con le seguenti: dal 1° novembre 1996.

46. 119 (47. 27).

Faustinelli, Molgora, Ballaman,
Bagliani, Frosio Roncalli.

Al comma 2, sostituire le parole: dal 1° aprile 1996 con le seguenti: dal 1° ottobre 1996.

46. 120. (47. 28).

Faustinelli, Molgora, Ballaman,
Bagliani, Frosio Roncalli.

Al comma 2 sostituire le parole: dal 1° aprile 1996 con le seguenti: dal 1° settembre 1996.

46. 121 (47. 29).

Faustinelli, Molgora, Ballaman,
Bagliani, Frosio Roncalli.

Al comma 2 sostituire le parole: dal 1° aprile 1996 con le seguenti: dal 1° agosto 1996.

46. 122 (47. 30).

Faustinelli, Molgora, Ballaman,
Bagliani, Frosio Roncalli.

Al comma 2 sostituire le parole: dal 1° aprile 1996 con le seguenti: dal 1° luglio 1996.

46. 123 (47. 31).

Faustinelli, Molgora, Ballaman,
Bagliani, Frosio Roncalli.

Al comma 2 sostituire le parole: dal 1° aprile 1996 con le seguenti: dal 1° giugno 1996.

46. 124. (47. 32).

Faustinelli, Molgora, Ballaman,
Bagliani, Frosio Roncalli.

Al comma 2 sostituire le parole: dal 1° aprile 1996 con le seguenti: dal 1° maggio 1996.

46. 125 (47. 33).

Faustinelli, Molgora, Ballaman,
Bagliani, Frosio Roncalli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: concessione con la seguente: erogazione.

46. 126 (47. 34).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è attribuita, con le seguenti: si attribuisce.

46. 127 (47. 35).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fissato, con le seguenti: stabilito.

46. 128 (47. 36).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: rideterminata con la seguente: ridefinita.

46. 129 (47. 37).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: rapportata alla durata con le seguenti: in relazione alla durata.

46. 130. (47. 38).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 3 sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le seguenti: 31 dicembre 1997.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di

sviluppo, (capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500) modificare gli importi come segue:

1997: — 103.000;

46. 132 (47. 39).

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Provvedimenti in materia di ritenute fiscali) — 1. I commi da 98 a 101 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono sostituiti dai seguenti:

98. I sostituti d'imposta indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti sono ammessi a versare, entro il 31 marzo 1997, senza applicazione di sanzioni e interessi anche nei confronti dei percettori, le maggiori ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese, con presentazione di documenti giustificativi, corrisposti fino al 31 ottobre 1995.

99. L'esecuzione dei versamenti di cui la comma 98 esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle somme versate.

100. Le maggiori ritenute sono a titolo d'imposta e per esse va esercitata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta.

101. La normativa di cui ai precedenti commi trova applicazione anche se le violazioni sono state già rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Tutte le controversie pendenti e quelle che si instaurano

successivamente, concernenti i compensi in natura e i rimborsi spese sui quali vengono versate le ritenute ai sensi del comma 1, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia di un documento attestante l'avvenuto versamento delle ritenute.

101-*bis*. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano altresì ai soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che i percettori dei valori non abbiano già provveduto a versare il tributo dovuto.

101-*ter*. Tra i soggetti di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono comunque comprese le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. La norma ha effetto anche per i periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere anteriormente risultano ad essa conformi.

46. 02. (47. 01).

Liotta, Bono.

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 48.

(Determinazione del reddito di lavoro autonomo)

1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, riguardante l'ineducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese, le parole: « di cui

all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese per prestazioni di lavoro, dopo le parole: « si comprendono » sono inserite le seguenti: « , salvo il disposto di cui al comma 6-*bis*, »;

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti ».

2. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi di cui al comma 1, lettera c), sono scomutate dall'artista o professionista ovvero dai soci o associati.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 6.

48. 25 (49. 5 id. a 49. 6).

Peretti, Teresio Delfino, Bastianoni, Volontè, Ostillo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: sono apportate con le seguenti: si apportano.

48. 26 (49. 7).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: seguenti modificazioni con le seguenti: modificazioni seguenti.

48. 27 (49. 8).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, Tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:

1997: — 1.000.000;

1997: — 1.000.000;

1998: — 1.000.000.

48. 29 (49. 9).

Cavaliere, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: riguardante con la seguente: concernente.

48. 30 (49. 10).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono sostituite con le seguenti: vengono sostituite.

48. 31 (49. 11).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: relativo alla con le seguenti: concernente la.

48. 32 (49. 12).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dopo le parole con le seguenti: successivamente alle parole.

48. 33 (49. 13).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

Segue compensazione n. 2

48. 35 (49. 25).

Fei, Pezzoli, Zacchera, Butti,
Contento, Franz, Giorgetti
Alberto, Landi, Armani,
Bono, Martini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, sostituire le parole: non sono ammesse, con le seguenti: non si ammettono.

48. 37 (49. 17).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 3, sostituire le parole: si applicano, con le seguenti: sono applicate.

48. 38 (49. 19).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal con le seguenti: con decorrenza dal.

48. 39 (49. 20).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 3, dopo le parole: periodo di imposta ed aggiungere le seguenti: successivo a quello.

Segue compensazione n. 5.

48. 40 (49. 26).

Fei, Pezzoli, Landi, Zacchera, Butti, Contento, Franz, Giorgetti Alberto, Armani, Bono, Martini.

Al comma 3, dopo le parole: 31 dicembre 1996, aggiungere, in fine, le seguenti: il contribuente, relativamente ai compensi assoggettati a ritenuta per tale periodo, potrà richiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

48. 41 (49. 24).

Frosio Roncalli.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 C.C., devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 C.C. è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Qualora si renda necessario, si utilizza la seguente ulteriore copertura:

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste, dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il

termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento dei cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 68 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C

Legge n. 146 del 1980, articolo 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi

dell'articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Compensazione n. 5

Conseguentemente, aggiungere i seguenti articoli:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso,

gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul

valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Qualora si renda necessario, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere la seguente ulteriore compensazione.

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trat-

tamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Compensazione n. 6

Conseguentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento di cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

Compensazione n. 7

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori

diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

(Le compensazioni costituiscono parte integrante degli emendamenti al disegno di legge n. 2372, nei quali sono richiamate).

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 novembre 1996.**

Calzolaio, Fantozzi.

(Alla ripresa dei lavori pomeridiani).

Dini, Fassino, Marongiu.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 10 novembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BORROMETI: « Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1938, n. 37, in tema di comunicazioni e notificazioni al procuratore legale » (2673);

MASSIDDA ed altri: « Disciplina degli enti e delle associazioni senza fini di lucro » (2674).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

DI LUCA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato » (1158) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), III, V, XI, XII e XIV;*

COLOMBINI: « Norme in materia di elezioni primarie » (2121) *Parere della V Commissione;*

ZELLER ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (2211) *Parere della III Commissione;*

MATACENA ed altri: « Norme per la sospensione o la revoca dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato spettante ai parlamentari e ai consiglieri regionali cessati dal mandato » (2254) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni) e XI;*

PISCITELLO ed altri: « Norme sul sostegno dell'attività politica e sul finanziamento ai partiti politici » (2259) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX e X;*

VITO ed altri: « Modifica all'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere » (2638) *Parere della II Commissione;*

alla II Commissione (Giustizia):

SCALIA: « Nuove norme per l'esercizio della prostituzione e per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (352) *Parere delle Commissioni I e XII;*

BONITO ed altri: « Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari e di una corte di assise di appello » (983) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BECCHETTI: « Ampliamento del circondario del tribunale e della pretura di Civitavecchia e istituzione in Fiumicino di una sezione distaccata della pretura di Civitavecchia » (1429) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

ANEDDA e SIMEONE: « Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale, in materia di formazione del fascicolo per il dibattimento » (1637) *Parere della I Commissione;*

STEFANI: « Applicabilità degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa » (1808) *Parere delle Commissioni I e VII;*

NERI ed altri: « Modifiche agli articoli 576 e 586 del codice penale in materia di delitti dai quali derivi la morte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio » (2058) *Parere della I Commissione;*

NERI: « Introduzione dell'articolo 363-bis e modifica all'articolo 383 del codice penale in materia di omessa distruzione ed uso di intercettazioni inutilizzabili » (2313) *Parere delle Commissioni I e IX;*

alla III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servi-

zio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995 » (2490) *Parere delle Commissioni I, V, VI, IX, XI e XII;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996 » (2546) *Parere delle Commissioni I e II;*

alla VI Commissione (Finanze):

ERRIGO: « Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi » (1319) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII e XI;*

TERZI ed altri: « Abolizione della tassa annuale di concessione governativa sul passaporto » (1860) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

TERZI ed altri: « Abolizione della tassa annuale di concessione governativa sulla patente di guida per autoveicoli e sulla patente nautica » (1861) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

COLA ed altri: « Modifica al regime fiscale delle donazioni ai fini dell'INVIM » (2237) *Parere delle Commissioni I e II;*

alla VII Commissione (Cultura):

PECORARO SCANIO: « Disciplina delle attività di valorizzazione dei beni culturali » (1153) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII;*

ALTEA ed altri: « Disciplina dell'attività dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera » (1923) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

PALMA ed altri: « Istituzione del Parco marino della riviera dei cedri » (1999) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e XIII;*

alla X Commissione (Attività produttive):

CARLI ed altri: « Norme in materia di attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni e per il controllo e la vigilanza sulle strade » (970) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), VIII, XI e XII;*

BASTIANONI ed altri: « Modifica all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato » (1280) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BUTTI ed altri: « Norme in materia di qualificazione delle imprese edili che eseguono lavori in conto proprio o per conto di privati » (1767) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e XI;*

PAOLO COLOMBO ed altri: « Norme in materia di destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia » (1879) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

BOSCO ed altri: « Norme in materia di istituzione e di gestione delle case da gioco » (1932) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX e XI;*

alla XI Commissione (Lavoro):

POLI BORTONE e NAPOLI: « Modifica all'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in materia di collocamento a riposo del personale della scuola » (1060) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

ERRIGO: « Norma in materia di trattamento previdenziale degli operatori

della pesca » (1416) *Parere delle Commissioni I e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

CACCAVARI: « Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (1844) *Parere delle Commissioni I, V, X e XII;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

DI STASI: « Nuove norme in materia di premio per il fermo definitivo dell'attività di pesca » (1763) *Parere delle Commissioni I, V e XIV;*

VASCON ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di detenzione di uccelli per uso venatorio » (2339) *Parere della I Commissione.*

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, titolare delle attribuzioni delle partecipazioni statali, con lettera in data 7 novembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica/Boeing (doc. XXXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 6 novembre 1996, il paragrafo dalla quartultima riga di pagina 2218, seconda colonna, all'ottava riga di pagina 2219, prima colonna, è soppresso.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 26 giugno 1996, a pagina 326, seconda colonna, dopo la ventiquattresima riga, è aggiunto il seguente paragrafo:

Annunzio di una proposta di modificazione del regolamento.

In data 26 giugno 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:

NOVELLI: *Articolo 96-bis, comma 3:* Introduzione della verifica parziale dei presupposti di costituzionalità dei decreti-legge (doc. II, n. 14).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.